



**MM no. 7/2019**

## **Modifiche del Regolamento per la distribuzione di acqua potabile (e industriale) per l'Azienda Acqua Potabile del Comune di Faido**

Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

### **Premessa**

La gestione della distribuzione dell'acqua è sicuramente un tema molto importante ed altrettanto delicato e impegnativo in ambito comunale.

Gli uffici cantonali preposti (SEL e SPAAS), nell'ultima loro ratifica, hanno indicato delle modifiche d'ufficio, secondo il nuovo Regolamento cantonale tipo. Si tratta in alcuni casi di modifiche di poco conto o unicamente amministrative (nuova regolamentazione a livello cantonale). Altre correzioni, quali l'inserimento del Tariffario nel Regolamento, vanno a modificare in modo sostanziale gli articoli in vigore. Un esempio significativo è costituito dalla tassa di allacciamento, che non viene più calcolata in base all'unità di carico bensì, come richiesto dalla SEL, mediante il diametro della condotta.

Inoltre a partire dal 1.7.2019 la Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici LMSP è stata abrogata. Gli articoli della LMSP sono stati ripresi nella LOC senza stravolgimenti (nuovi artt. 192b-192e LOC). In buona sostanza è confermata la possibilità di gestire un servizio del Comune – organizzativamente e contabilmente – in modo separato rispetto altri rami dell'amministrazione, attraverso un soggetto denominato Azienda comunale.

La natura giuridica dell'Azienda comunale è identica a quella delle Aziende municipalizzate, infatti il soggetto separato è un'unità amministrativa, giuridicamente considerabile quale istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica. L'Azienda avrà come ora una (limitata) autonomia gestionale, ma sarà giuridicamente inserita nel Comune. Con l'abrogazione della LMSP è abolita la Commissione di revisione (cfr. art. 8 Regolamento AAP).

Sulla base di questa situazione, vi sottoponiamo per approvazione una revisione parziale del Regolamento, che tiene appunto conto, sia del nuovo Regolamento cantonale tipo, che dell'esperienza maturata negli ultimi anni nel nostro Comune in materia di distribuzione di acqua potabile.

### **L'attuale Regolamento**

L'attuale Regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale il 7 ottobre 2013 e ratificato dalla Sezione Enti locali il 28 gennaio 2014 e successiva modifica del 9 luglio 2018.

### **La proposta di modifica**

Nella tabella comparativa che segue, in colore nero (colonna a sinistra) è indicato l'articolo attualmente in vigore, in colore rosso (colonna a destra) le proposte di modifica come pure di stralcio ed abrogazione.

Gli articoli sono di facile interpretazione e non danno adito ad interpretazioni di sorta.

<p><b>II – BASI LEGALI</b></p> <p>Leggi e ordinanze</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0</li> <li>- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02</li> <li>- Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE), RS 817.021.23</li> <li>- Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale, RS 817.022.102</li> <li>- Ordinanza sugli oggetti d'uso (OUso), RS 817.04</li> <li>- Legge federale sulla protezione delle acque (LPac), RS 814.20</li> <li>- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPac), RS 814.201</li> <li>- Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprl), 9.1.2.1</li> </ul> <p>Direttive della SSIGA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)</li> <li>- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)</li> <li>- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)</li> <li>- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)</li> <li>- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)</li> <li>- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)</li> </ul>	<p><b>II – BASI LEGALI</b></p> <p>Leggi e ordinanze</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0</li> <li>- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02</li> <li><del>- Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE), RS 817.021.23</del></li> <li><del>- Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale, RS 817.022.102</del></li> <li><del>- Ordinanza sugli oggetti d'uso (OUso), RS 817.04</del></li> <li>- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11</li> <li>- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21</li> <li>- Legge federale sulla protezione delle acque (LPac), RS 814.20</li> <li>- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPac), RS 814.201</li> <li>- Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprl), 9.1.2.1</li> </ul> <p>Direttive della SSIGA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)</li> <li>- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)</li> <li>- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)</li> <li>- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)</li> <li>- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)</li> <li>- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)</li> <li>- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)</li> </ul>
<p><b>Art. 1: Costituzione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Azienda Acqua Potabile del Comune di Faido (in seguito nominata Azienda) è istituita in virtù della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (del 12 dicembre 1907).</li> <li>2. L'Azienda è un istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica, che è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione dell'Assemblea, rispettivamente del Consiglio comunale.</li> </ol>	<p><b>Art. 1: Costituzione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Azienda Acqua Potabile del Comune di Faido (in seguito nominata Azienda) è istituita <del>in virtù della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (del 12 dicembre 1907)</del> ai sensi dell'art. 192b e seguenti LOC per lo svolgimento del comitato di approvvigionamento idrico nel comprensorio comunale, esclusi i comprensori della Degagna di Fichengo e della Degagna di Tarnoglio in Piano.</li> <li>2. L'Azienda è un istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica, che è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione dell'Assemblea, rispettivamente del Consiglio comunale.</li> </ol>



<p><b>Art. 4: Organizzazione</b></p> <p>Organi dell'Azienda sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Consiglio comunale;</li> <li>- La Municipalità (rispettivamente la commissione amministratrice; artt. 11 e 12 della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, LMSP);</li> <li>- La Commissione di revisione;</li> <li>- La Direzione</li> </ul>	<p><b>Art. 4: Organizzazione</b></p> <p>Organi dell'Azienda sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Consiglio comunale;</li> <li>- <b>Il Municipio;</b></li> <li><del>- La Municipalità (rispettivamente la commissione amministratrice; artt. 11 e 12 della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, LMSP);</del></li> <li><del>- La Commissione di revisione;</del></li> <li>- La Direzione</li> </ul>
<p><b>Art. 5: Competenze del Consiglio comunale</b></p> <p>Il Consiglio comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adotta i regolamenti dell'Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;</li> <li>- approva le tariffe e le tasse;</li> <li>- esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;</li> <li>- autorizza le spese d'investimento;</li> <li>- nomina la Commissione di revisione;</li> <li>- decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell'Azienda;</li> <li>- autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;</li> </ul>	<p><b>Art. 5: Competenze del Consiglio comunale</b></p> <p>Il Consiglio comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adotta i regolamenti dell'Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;</li> <li>- approva le tariffe e le tasse;</li> <li>- <b>esercita l'alta sorveglianza sulla gestione dell'Azienda;</b></li> <li>- esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;</li> <li>- autorizza le spese d'investimento;</li> <li><del>- nomina la Commissione di revisione;</del></li> <li>- decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell'Azienda;</li> <li>- autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;</li> <li>- <b>per tutto quanto non indicato è applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC;</b></li> <li>- <b>per il funzionamento sono applicabili gli articoli del TITOLO II della LOC;</b></li> </ul>
<p><b>Art. 6: Competenze del Municipio</b></p> <p>1. Il Municipio è responsabile dell'amministrazione dell'Azienda e la rappresenta in giudizio.</p> <p>Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda, ed al suo miglioramento.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;</li> <li>- propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;</li> <li>- allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;</li> <li>- stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;</li> <li>- può emanare le direttive per gli installatori concessionari;</li> <li>- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del Comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;</li> <li>- delibera in tema di commesse pubbliche;</li> <li>- sottoscrive i contratti d'abbonamento;</li> <li>- approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;</li> <li>- approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;</li> <li>- dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;</li> <li>- designa il direttore dell'Azienda.</li> </ul>	<p><b>Art. 6: Competenze del Municipio</b></p> <p>1. Il Municipio è responsabile dell'amministrazione dell'Azienda e la rappresenta in giudizio.</p> <p>Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda, ed al suo miglioramento.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;</li> <li>- propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti <b>sulla base di progetti e preventivi definitivi;</b></li> <li>- allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;</li> <li>- stabilisce, <b>tramite ordinanza,</b> entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;</li> <li>- può emanare le direttive per gli installatori concessionari;</li> <li>- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del Comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;</li> <li>- delibera <b>secondo le procedure di legge</b> in tema di commesse pubbliche;</li> <li>- sottoscrive i contratti d'abbonamento;</li> <li>- approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;</li> <li>- approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;</li> <li>- dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;</li> <li>- designa il direttore dell'Azienda.</li> </ul>



	<p>2. Il Municipio svolge le competenze delegate in base all'art. 29 del Regolamento comunale.</p> <p>3. Tramite ordinanza municipale, per il settore dell'Azienda Acqua potabile, il Municipio è autorizzato a delegare alla Direzione dell'Azienda le decisioni municipali che la Legge non gli attribuisce in modo vincolante e la facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate.</p>
<p><b>Art. 7: Compiti della Direzione</b></p> <p>La Direzione collabora con il Municipio alla gestione dell'Azienda, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;</li> <li>- preavvisa le tariffe e le tasse;</li> <li>- collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti dell'Azienda.</li> </ul>	<p><b>Art. 7: Compiti della Direzione</b></p> <p>La Direzione collabora con il Municipio alla gestione dell'Azienda, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;</li> <li>- preavvisa le tariffe e le tasse;</li> <li>- <b>dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;</b></li> <li>- collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti dell'Azienda.</li> </ul>
<p><b>Art. 8: Commissione di revisione</b></p> <p>La Commissione di revisione della gestione del Consiglio comunale funge da Commissione di revisione.</p>	<p><b>Art. 8: Abrogato</b></p>
<p><b>Art. 9: Contabilità dell'Azienda</b></p> <p>La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato, completamente separata da quella del Comune (art. 151 e ss. LOC).</p>	<p><b>Art. 9: Contabilità dell'Azienda</b></p> <p>La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato, <del>completamente separata da quella del Comune (art. 151 e ss. LOC)</del> <b>in base alle disposizioni della LOC e del Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei Comuni. Va tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni del 30 giugno 1987. È applicabile l'art. 179 LOC; sono inoltre riservati i disposti di leggi speciali e le direttive settoriali.</b></p>
<p><b>Art. 11: Zona di distribuzione</b></p> <p>2. Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).</p> <p>3. Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile.</p>	<p><b>Art. 11: Zona di distribuzione</b></p> <p>2. Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico). <b>Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento ai disposti dell'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantire la potabilità.</b></p> <p>3. Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile <b>o acqua greggia.</b></p>
<p><b>Art. 12: Compiti dell'Azienda</b></p> <p>1. L'Azienda distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.</p>	<p><b>Art. 12: Compiti dell'Azienda</b></p> <p>1. L'Azienda distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile, <b>acqua greggia</b> e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.</p>



<p>3. L'Azienda può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.</p>	<p>3. L'Azienda può inoltre fornire acqua <b>potabile e acqua greggia</b> ad altri enti di distribuzione.</p>
<p><b>Art. 13: Piano generale acquedotto (art. 5 Legge sull'approvvigionamento idrico)</b></p> <p>Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia.</p>	<p><b>Art. 13: Piano generale acquedotto (art. 5 Legge sull'approvvigionamento idrico)</b></p> <p>Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (<b>artt. 5, 6 LAppri</b>).</p>
<p><b>Art. 30: Manutenzione allacciamento e dorsale</b></p> <p>2. Le spese per interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo X.</p>	<p><b>Art. 30: Manutenzione allacciamento e dorsale</b></p> <p>2. Le spese per interventi <b>di modifica o</b> di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo X.</p>
<p><b>Art. 39: Controlli</b></p> <p>1. L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.</p>	<p><b>Art. 39: Controlli</b></p> <p>1. L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso <b>alla condotta d'allacciamento e/o dorsale</b>, al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.</p>
<p><b>Art. 41: Impianti di trattamento dell'acqua potabile</b></p> <p>2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sanità-pubblica (UFSP) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.</p>	<p><b>Art. 41 Impianti di trattamento dell'acqua potabile</b></p> <p>2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della <b>sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)</b> <del>sanità pubblica (UFSP)</del> e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.</p>
<p><b>Art. 50: Disdetta dell'abbonamento</b></p> <p>1. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 49 cpv. 2.</p> <p>2. I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.</p> <p>3. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. L'Azienda effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.</p> <p>4. L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto all'Azienda. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.</p>	<p><b>Art. 50: Disdetta dell'abbonamento</b></p> <p>1. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 49 cpv. 2. <b>La disdetta comporta la messa fuori esercizio dell'allacciamento.</b></p> <p>2. <b>La messa fuori esercizio e i relativi</b> costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.</p> <p>3. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. L'Azienda effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.</p> <p>4. L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto all'Azienda. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.</p> <p>5. <b>I cambiamenti di proprietà dello stabile devono essere annunciati per iscritto tempestivamente dal venditore specificando la data del trapasso all'acquirente.</b></p>
<p><b>Art. 53: Piscine e fontane</b></p> <p>6. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.</p>	<p><b>Art. 53: Piscine e fontane</b></p> <p>3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua <b>nonché di appositi apparecchi di protezione per il ritorno dell'acqua in rete.</b></p>

<p><b>Art. 54: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione</b></p> <p>2. Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).</p>	<p><b>Art. 54: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione</b></p> <p>2. <del>Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).</del></p>
<p><b>Art. 58: Ubicazioni</b></p>	<p><b>Art. 58: Ubicazioni</b></p> <p>3. <del>Le nuove costruzioni o le riattazioni, in linea di principio, devono essere predisposte ai sistemi di tele lettura. Il titolare dell'allacciamento deve conformarsi a sue spese e seguire le disposizioni dell'Azienda.</del></p>
<p><b>Art. 63: Sotto-contatori</b></p>	<p><b>Art. 63: Sotto-contatori</b></p> <p>3. <del>Determinante al fine della misurazione del consumo è la lettura eseguita sul contatore principale dell'Azienda.</del></p>
<p><b>Art. 69: Limiti minimi e massimi</b></p> <p>L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dal Tariffario dell'Azienda, approvato separatamente dal presente Regolamento.</p>	<p><b>Art. 69: Limiti minimi e massimi</b></p> <p>L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi <del>della seguente tabella, previsti dal Tariffario dell'Azienda, approvato separatamente dal presente Regolamento.</del> <b>Nella tassa di allacciamento è compreso il collaudo dell'impianto.</b></p>

**Condotte:**

<b>Diametro (mm)</b>			
<b>Esterno (polietilene)</b>	<b>Interno (Ghisa duttile)</b>	<b>Importo minimo (Fr.)</b>	<b>Importo massimo (Fr.)</b>
32		500.00	1'000.00
40		1'000.00	2'000.00
50		1'500.00	3'000.00
63		3'000.00	6'000.00
75		4'000.00	8'000.00
90	80	7'000.00	14'000.00
110		8'500.00	17'000.00
125	100	10'000.00	20'000.00
160	125	16'000.00	32'000.00
180	150	22'000.00	44'000.00
200		26'000.00	52'000.00
225		33'000.00	66'000.00
250	200	40'000.00	80'000.00

**Negli importi indicati l'IVA non è compresa.**

<p><b>Art. 72: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione</b></p>	<p><b>Art. 72: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione</b></p>
--	--



<p>1. L'Azienda allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.</p>	<p>1. L'Azienda allestisce, <b>di principio</b>, l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.</p>
<p><b>Art. 75: Tassa di utilizzazione</b></p> <p>1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base (comprensiva della tassa per il noleggio del contatore) e da una tassa di consumo;</li> <li>per gli altri casi, da una tassa forfetaria;</li> </ol> <p>2. Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi del Tariffario dell'Azienda approvato separatamente dal presente Regolamento.</p> <p>3. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.</p>	<p><b>Art. 75: Tassa di utilizzazione</b></p> <p>1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base (comprensiva della tassa per il noleggio del contatore) e da una tassa di consumo (<b>vedi tabelle A e B</b>);</li> <li>per gli altri casi, da una tassa forfetaria (<b>vedi tabella C</b>);</li> </ol> <p>2. Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi <b>delle seguenti tabelle</b>. del Tariffario dell'Azienda approvato separatamente dal presente Regolamento.</p> <p>3. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.</p>

**Tabella A: Tassa base, consumo misurato tramite contatore.**

<b>Fornitura</b>	<b>Calcolo</b>	<b>Unità</b>	<b>Minimo</b>	<b>Massimo</b>
<b>Standard</b>	In base alla portata nominale Q3 del contatore installato *  N.B.: contatore minimo 2.5 m3/h	Fr./m3/h/anno	50.00	100.00
<b>Temporanea</b> per impianti di cantiere (compreso lo smaltimento)	In base alla portata nominale del contatore	Fr./m3/h/anno	50.00	150.00
<b>All'ingrosso</b> a rivenditori (Enti pubblici)	In base al potenziale massimo definito nella specifica convenzione	Fr./m3/h/anno	50.00	150.00

\*I più recenti contatori indicano le portate volumetriche secondo MID (Measurement Instruments Directive). La vecchia portata nominale (Qn) è sostituita dalla portata permanente Q3 e può essere convertita con la seguente tabella:

<b>Diametro nominale DN (mm)</b>	<b>Q3 (m3/h)</b>	<b>Qn (m3/h)</b>
15	2.5	1.5
20	4	2.5
25	6.3	3.5
32	10	6
40	16	10
50	25	15

**Tabella B: Tassa di consumo, consumo registrato tramite contatore**

<b>Tipo di acqua</b>	<b>Distribuzione</b>	<b>Unità</b>	<b>Minimo</b>	<b>Massimo</b>
Acqua potabile	All'utenza e impianti provvisori	Fr./ m3	0.50	1.50
Acqua greggia e industriale	All'utenza	Fr./ m3	0.30	1.20
Acqua potabile	A rivenditori	Fr./ m3	0.40	1.00

**Tabella C: Tasse forfetarie per punto di prelievo**

<b>Fornitura</b>	<b>Calcolo</b>	<b>Unità</b>	<b>Minimo</b>	<b>Massimo</b>
<u>Standard</u> per impianti a consumo costante (es. fontane)		Fr./min/anno	200.00	600.00
<u>Temporanea</u> con prelievo da idranti	In base al periodo di utilizzo in un anno (noleggio dispositivo di prelievo compreso)	Fr./ m3	1.00	2.00
<u>Forfettaria in assenza di contatore</u> (es.: Stabili, stalle, depositi, grotti, pollai, vigne, prati, orti, giardini) (con deroga del Municipio)	Tassa base	Fr. da 10 UC a 50 UC (per ogni UC) da 51 UC e successive UC (per ogni UC)	50.00 5.00 3.00	100.00 10.00 6.00
<u>Forfettaria per agricoltori</u>	In base al numero di UBG dell'azienda	Fr./ UBG	10.00	20.00
<u>Forfettaria per uso temporaneo cantieri</u>	Tassa base Tassa consumo (in base alla volumetria secondo norme SIA)	Fr. Fr./ m3	50.00 0.50	150.00 1.50
<u>Forfettaria per il disinserimento/inserimento</u>	Per ogni prestazione	Fr.	50.00	150.00
<u>Forfettaria per analisi su richiesta</u> (tassa base e somma importi delle analisi effettuate)	Tassa base Analisi microbiologica Analisi chimico-fisica	Fr. Fr. Fr.	50.00 100.00 350.00	150.00 150.00 450.00



<p><u>Unità di carico (UC)</u>: per il dimensionamento delle condotte, si considerano dei valori di carico a seconda degli apparecchi allacciati alla condotta. Una UC corrisponde a una portata volumica di 0.1 l/s = 6.0 l/min. La somma delle UC rappresenta la base per determinare il diametro della condotta e la grandezza del contatore dell'acqua (definizione SSIGA).</p> <p><u>Altri costi e loro determinazione</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per il materiale utilizzato viene fatturato al prezzo di listino maggiorato del 20% per coprire i costi generali.</li> <li>- La manodopera è fatturata in base alle tariffe dell'Associazione patronale svizzera lattonieri e installatori (APSLI) con uno sconto del 25%.</li> </ul> <p>L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è applicata nelle percentuali stabilite dalla Confederazione.</p> <p>Le tariffe dichiarate sono da considerare senza IVA.</p>	
<p><b>Art. 76: Fatturazione e acconti per costi di fornitura</b></p> <p>2. L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.</p>	<p><b>Art. 76: Fatturazione e acconti per costi di fornitura</b></p> <p>2. L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il <del>probabile consumo</del> <b>la</b> <b>tassa base del contatore installato.</b></p>
<p><b>Art. 77: Incasso ed esecuzione</b></p> <p>1. L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.</p>	<p><b>Art. 77: Incasso ed esecuzione</b></p> <p>1. L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese, <b>scaduto il quale, dopo un'ultima diffida scritta, dà avvio alla procedura d'incasso in via esecutiva.</b></p>
<p><b>Art. 83: Acquisizione cauzioni</b></p> <p>3. Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, l'Azienda corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio</p>	<p><b>Art. 83: Acquisizione cauzioni</b></p> <p>3. Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, l'Azienda corrisponde un interesse pari a quello praticato <b>dagli istituti finanziari per depositi sui conti di risparmio.</b> da Banca Stato per conti di risparmio</p>
<p><b>Art. 84: Contravvenzioni</b></p> <p>2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla notifica.</p>	<p><b>Art. 84: Contravvenzioni</b></p> <p>2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro <b>trenta</b> quindici giorni dalla notifica.</p>
<p><b>Art. 85: Contestazioni e procedure</b></p> <p>1. Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate all'Azienda entro trenta giorni.</p> <p>2. Contro la presa di posizione dell'Azienda è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.</p> <p>3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dagli art. 40 e segg. LMSP.</p> <p>4. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza</p>	<p><b>Art. 85: Contestazioni e procedure</b></p> <p>1. Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate all'Azienda <b>alla Direzione dell'Azienda</b> entro trenta giorni.</p> <p>2. Contro la presa di posizione dell'Azienda <b>della Direzione dell'Azienda</b> è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro <b>trenta</b> quindici giorni dalla notifica.</p> <p>3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo <del>al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dagli art. 40 e segg. LMSP</del> <b>di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.</b></p> <p>4. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.</p>

Sulla base delle considerazioni sopra esposte e ritenuto il preavviso favorevole del Sorvegliante dei prezzi (parere obbligatorio da luglio 2019), s'invita il Consiglio comunale a voler

**d e l i b e r a r e:**

- 1) Sono approvate le modifiche: I - Definizione, II – Basi legali e gli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 30, 39, 41, 50, 53, 54, 58, 63, 69, 72, 75, 76, 77, 83, 84, 85 e l'abrogazione dell'art. 8 e del Tariffario per la distribuzione di acqua potabile.
- 2) Il Regolamento per la distribuzione di acqua potabile di Faido è approvato nel complesso.
- 3) Le modifiche proposte entrano in vigore decorsi i termini di pubblicazione e ottenuta la ratifica della Sezione Enti locali, a partire del 1 gennaio 2020.

Con stima

Per il Municipio di Faido  
Il Sindaco La Segretaria  
R. David A. Pedrini



Allegati:

- Regolamento per la distribuzione di acqua potabile (e industriale) per l'Azienda Acqua Potabile del Comune di Faido
- Decisione della SEL del 14 novembre 2018

Approvato con ris. mun. 436/2019 del 26 agosto 2019

**N.B. Il presente messaggio viene attribuito alla Commissione delle Petizioni**